

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 170 del 21.7.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-249/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 e 30 CE — Direttiva 92/43/CE — Misura d'effetto equivalente — Previa autorizzazione per l'impianto di ostriche e cozze provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie indigene — Giustificazione — Tutela della vita degli animali — Mantenimento della biodiversità e conservazione delle specie ittiche nell'interesse della pesca)

(2009/C 19/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e S. Noe, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Regime di previa autorizzazione dell'impianto di ostriche e di cozze provenienti da altri Stati membri nelle acque costiere olandesi

Dispositivo

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, instaurando un sistema di previa autorizzazione per l'impianto, nelle acque costiere olandesi, di ostriche e cozze legittimamente provenienti da altri Stati membri e appartenenti a specie presenti nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 e 30 CE.

- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited

(Causa C-252/07) (¹)

(Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Art. 4, n. 4, lett. a) — Marchi notori — Tutela contro l'uso di un marchio identico o simile posteriore — Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio)

(2009/C 19/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Intel Corporation Inc.

Convenuta: Cpm United Kingdom Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) — Marchio anteriore che gode di notorietà — Criteri che consentono di constatare l'esistenza di un nesso quale definito nella sentenza C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV

Dispositivo

- 1) L'art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un nesso, quale definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

2) Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

3) Il fatto che:

— il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

— tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non significativamente simili e

— il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio

non implica necessariamente l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

4) L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

5) Il fatto che:

— il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

— tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non significativamente simili e

— il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio e

— il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto

non è sufficiente a provare che l'uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104.

6) L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che:

— l'uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest'ultimo non è unico;

— un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore;

— la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lahti Energia Oy**

(Causa C-317/07) (¹)

(Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei rifiuti — Depurazione e incenerimento — Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti — Nozione di rifiuto — Impianto di incenerimento — Impianto di coincenerimento)

(2009/C 19/08)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Lahti Energia Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 3, punti 1, 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Depurazione e incenerimento, in una caldaia a vapore di una centrale elettrica — Nozione di rifiuti — Nozioni di impianto di incenerimento e di coincenerimento

Dispositivo

1) La nozione di «rifiuto» contenuta all'art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.